

numero			Bellinzona
2221	sb	5	2 maggio 2012

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di Polizia fedpol
Stato maggiore
Servizio giuridico e di protezione dei dati
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro

Gentili Signore,
Egregi Signori,

Il Consiglio di Stato ha esaminato con attenzione la procedura di consultazione di cui a margine e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, prendiamo atto che la proposta di adeguamento della legge federale sul riciclaggio di denaro è intesa ad assecondare le pretese di Stati e organizzazioni estere e sovranazionali. Tali richieste costituiscono un'ulteriore ingerenza degli altri Stati nella regolamentazione elvetica. Siamo comunque consapevoli che il contesto internazionale odierno impone un adeguamento della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e quindi la modifica della legge federale sul riciclaggio di denaro è, a livello pratico, inevitabile. Ci permettiamo di rilevare che da anni, la Svizzera ha intrapreso enormi sforzi nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro per combattere criminalità economica e finanziaria internazionale.

Per quanto riguarda l'avamprogetto non abbiamo osservazioni particolari sulle singole disposizioni proposte.

Per mantenere la sua buona reputazione e non penalizzare la piazza finanziaria, la Svizzera deve pertanto modificare la legge sul riciclaggio di denaro onde permettere all'Ufficio di comunicazione di adeguarsi alla nuova versione delle raccomandazioni 26 e 40 del Gruppo d'azione finanziario (GAFI). La modifica della raccomandazione 3 attualmente allo studio, e che estenderebbe anche ai crimini fiscali il campo d'applicazione delle norme anti-riciclaggio non fa parte del progetto posto in consultazione. Tuttavia, iscritta nel contesto finanziario internazionale attuale, la presa di posizione sulla modifica della LRD non può fare astrazione da quella che potrebbe essere l'evoluzione futura delle norme di assistenza amministrativa in materia di riciclaggio, con riferimento appunto alla raccomandazione 3 del GAFI.

Vale qui la pena segnalare che il 16 febbraio 2012 il GAFI ha varato, in assemblea plenaria, le raccomandazioni emendate e vincolanti per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi distruzione di massa. In

questo documento i "tax crimes" (in relazione sia ad imposte dirette, sia indirette) sono considerati reati preliminari al riciclaggio. La definizione di reato fiscale grave è lasciata alla legislazione interna di ogni Stato; è quest'ultimo che decide come definire questi reati e la natura di ogni elemento costitutivo del reato che lo rende grave ("International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation", The FATF Recommendations, pag. 112, 113). Nel rapporto 2012 sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali, il Dipartimento federale delle finanze menziona espressamente che *"nell'interesse di un'attuazione efficiente delle raccomandazioni del GAFI, la Svizzera punta su una definizione restrittiva di gravi reati fiscali."* In questo ambito si auspica quindi un'analisi attenta e precisa con il coinvolgimento degli operatori del settore finanziario, poiché l'evoluzione delle norme di assistenza amministrativa in materia di riciclaggio è il vero punto cruciale, che potrebbe portare a un cambiamento molto incisivo dell'attività della nostra piazza finanziaria e che pertanto richiederà adeguate riflessioni sull'implementazione delle nuove raccomandazioni del GAFI. Occorrerà altresì tener conto di come gli altri Stati introdurranno il nuovo standard nel loro sistema giuridico e finanziario.

La modifica di legge posta in consultazione, ha quale obiettivo di assegnare nuove competenze all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Con l'introduzione dell'art. 30, si crea la base legale affinché MROS fornisca ai suoi partner internazionali (in aggiunta tutti dati personali e alle altre informazioni in suo possesso), anche informazioni finanziarie, quali numeri di conti bancari, informazioni su transazioni finanziarie o saldi di conti. Il contenuto delle informazioni scambiate riguarda anche i reati preliminari al riciclaggio di denaro. Queste nuove informazioni che finora sottostavano al segreto bancario permetteranno di evitare che la Svizzera sia messa al bando da varie organizzazioni internazionali, ma avrà anche come pregio di evitare qualsiasi discriminazione. In questo senso, il Consiglio di Stato approva la posizione del Consiglio federale volta a continuare l'attuazione nel nostro diritto interno di questi standard internazionali.

Con detta revisione si conferiscono inoltre maggiori competenze all'Ufficio di comunicazione a raccogliere informazioni presso gli intermediari finanziari. In effetti, con l'introduzione dell'articolo 11a si autorizza MROS a chiedere informazioni anche agli intermediari finanziari che non hanno inviato segnalazione di sospetto. Questa nuova disposizione soddisfa pienamente alle esigenze poste dalla raccomandazione 26.

L'innalzamento del livello generale di regolamentazione e le incessanti pressioni internazionali, non devono portare la Svizzera allo smantellamento del proprio sistema bancario. Per questo il Consiglio di Stato reputa indispensabile il coinvolgimento degli operatori finanziari – rimarcando anche l'importanza della piazza finanziaria ticinese nel contesto svizzero – per la ricerca delle soluzioni migliori per la tutela degli interessi della Svizzera.

Vogliate gradire l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Boradori

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Dipartimento delle finanze e dell'economia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.